



COMUNE DI CURTAROLO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014.

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di settembre alle ore 20.00 nella sala consiliare del palazzo "Cesare Battisti" di Curtarolo, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

N.	Componenti	Presenti	Assenti
1	ZARAMELLA FERNANDO	X	
2	IANNIS FLAVIA	X	
3	BAZZAN EDDY	X	
4	BELLOTTO MAILA	X	
5	QUARTIERO CLAUDIO	X	
6	TELLATIN FABIO	X	
7	FRANCO CLAUDIA		X
8	GARAVELLO RICCARDO	X	
9	DE LIBERALI LUIGI	X	
10	OSTELLARI ANDREA		X
11	BAGAROLLO MANUELE	X	
12	SAVIO MIRCO		X
13	MICHIELON RENATA	X	
		10	3

Assiste all'adunanza il Sig. Claudio Pontini, Segretario Generale.

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri Bellotto, De Liberali, Bagarollo.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nella odierna adunanza.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(D.ssa Flavia Iannis)

IL SINDACO
(Fernando Zaramella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio Pontini)

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali avviano un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) SE.T.A. Spa nella misura del 1,48%;
- in data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale SE.T.A. Spa di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere "soppressa";
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la "soppressione") sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della "soppressione" e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa "soppressione" possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di "riduzione" delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la "soppressione" delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:
 - 1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
 - 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
 - 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;
- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo:
 - a) sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di

dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;

- b) sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 bis, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;
- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
 - a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;
 - b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
 - c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
 - d) al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
 - e) peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);
 - f) inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscenti relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"*;
 - la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si fonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;
 - la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
 - la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
 - la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA

- S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale:
 - ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;
 - intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) SE.T.A. Spa in ETRA S.p.A.;
- è necessario:
 - che l'Assemblea dei soci della Società SE.T.A. Spa deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
 - che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge n. 190/2014;
- il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Vista la delibera di Giunta n. 44 del 16 aprile 2015, avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014)", successivamente ratificata con delibera di Consiglio Comunale nr. 14 del 30 del mese di aprile;

Visto il verbale n° 15 del 24.09.2015, allegato al presente atto, a cura del Revisore unico dei conti;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Udito il dibattito, nel quale:

Ass. BAZZAN: Tiene a sottolineare che l'operazione che si svolge è delicata, perché queste società sono proprietarie delle reti di distribuzione dei servizi.

Il pericolo è quello che la società si apra alla partecipazione privata; in questo senso l'Amministrazione Comunale vuole essere chiara: l'acqua è un bene pubblico, richiamato anche nello Statuto comunale, per cui si rende necessario che la società che eroga il servizio idrico rimanga completamente in mano pubblica.

Il SINDACO: Interviene per specificare che il principio è il medesimo di quello che sovrintende il servizio del gas sul territorio comunale.

Cons. MICHIELON: Condivide l'intervento dell'Assessore Bazzan, essendo più propensa a classificare come bene pubblico l'acqua, più che il gas. Ci si chiede come si possa essere più incisivi nei confronti degli altri Comuni.

Il SINDACO: Ritiene che per la discussione approfondita di questi argomenti possa essere convocata una seduta consiliare "monotematica".

Dopodiché con voti così espressi nelle forme di legge:

Presenti:	n. 10 (dieci)
Favorevoli:	n. 10 (dieci)
Astenuti:	nessuno
Contrari:	nessuno

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
2. di esprimere voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA S.p.A.;
3. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società SE.T.A. Spa che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA S.p.A.;
4. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
5. di incaricare l'Ufficio finanziario del Comune di predisporre la relazione tecnica prevista dall'art. 1, comma 612, c. 190/2014, in conformità alla presente deliberazione;
6. di disporre:
 - la trasmissione della presente deliberazione, unitamente alla relazione tecnica di cui al precedente punto 5, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con medesimo esito e separata votazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

PARERI

Vista la suesposta proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica alla correttezza dell'azione amministrativa.

Il responsabile Area II - dr. Giorgio Casonato

